

## PROSPETTO RIEPILOGATIVO DIVIETI STAGIONALI DI SPANDIMENTO

### ZONE VULNERABILI (Allegato A – DGR 1150/2011)

Si richiamano, per uno specifico chiarimento in proposito, le disposizioni concernenti i divieti stagionali di spandimento dei liquami e dei materiali ad essi assimilati.

Nell'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, l'articolo 8, comma 1, lettera c) dell'allegato A alla DGR n. 1150/2011 ("II Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto") dispone i seguenti **divieti di spandimento**:

#### LIQUAME E MATERIALI ASSIMILATI (TUTTI)

- **1° novembre - 28 febbraio**, divieto di durata pari a 120 giorni;
- limitatamente ai soli spandimenti su terreni con pascoli, prati di media o lunga durata o cereali autunno vernini: 1° novembre – 31 gennaio (divieto di durata pari a 90 giorni).

Sulla base del combinato disposto delle indicazioni precedenti, ne consegue che su terreno nudo durante il periodo autunno-invernale (destinato, ad es., alla coltivazione di mais, soia, barbabietola, ecc.), il divieto permane della durata di 120 giorni, cioè dal **1° novembre al 28 febbraio**.

#### LETAME

- **1° novembre – 31 gennaio** (durata divieto 90 giorni): letame e assimilati;
- **15 dicembre – 15 gennaio** (durata divieto 30 giorni): per il letame bovino, ovicaprino e di equini, con sostanza secca pari ad almeno il 20%, limitatamente ai terreni con prati permanenti e avvicendati ed in assenza di percolati.

### ZONE ORDINARIE (non vulnerabili) (DGR 2495/2006)

#### LIQUAME E MATERIALI ASSIMILATI (TUTTI)

- **15 dicembre – 15 febbraio**: il divieto stagionale di spargimento è rimasto invariato, al pari di tutta la normativa per le zone ordinarie, anche in seguito all'approvazione del "II Programma d'azione".

#### LETAME E MATERIALI ASSIMILATI

Le norme in vigore non prevedono divieti stagionali di spandimento.

**Si ricorda che il divieto di spandimento degli effluenti, indipendentemente dalla zona (vulnerabile o meno) e dal calendario dei divieti stagionali, vale anche i periodi in cui i terreni sono ghiacciati, innevati o saturi d'acqua.**

Si allega, ai fini di una più agevole presa d'atto dei periodi di divieti disposti dalla normativa regionale vigente, la tabella riassuntiva che segue.

TIPOLOGIA DI MATERIALE	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO	
	ZONA NON VULNERABILE	ZONA VULNERABILE
Liquami e assimilati	15 dicembre – 15 febbraio	1° novembre – 28 febbraio
*Liquami e assimilati	15 dicembre – 15 febbraio	1° novembre – 31 gennaio
Letami e assimilati	/	1° novembre – 31 gennaio
Pollina disidratata	/	1° novembre – 28 febbraio
Concimi azotati, di cui al D. Lgs. n. 75/2010	/	1° novembre – 31 gennaio
** Letami bovino, ovicaprino e di equidi con sostanza secca $\geq 20\%$	/	15 dicembre – 15 gennaio
Ammendanti organici, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 con N totale $\leq 2,5\%$	/	15 dicembre – 15 gennaio

\* su terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata e cereali autunno vernini

\*\* solo su prati permanenti e avvicendati ed in assenza di percolati